CQS

Cessione del Quinto dello Stipendio

Set informativo

Polizza Credito

(ed. 02/2025)

Afi Esca iard

Rappresentanza Generale per l'Italia

SET INFORMATIVO POLIZZA CQS CREDITO[1]

Convenzione assicurativa CQS
n. CQSITA314
stipulata da Italcredi S.p.A.

Cessione del Quinto dello Stipendio

Polizza Credito[1]

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP Danni;
- DIP Aggiuntivo Danni;
- Condizioni Generali di Assicurazione con Glossario e Indice;
- Informativa per il Trattamento dei dati personali;
- Modulo di Adesione.

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

(Data dell'ultimo aggiornamento: 01/02/2025)

[1] Elaborato ai sensi delle Linee Guida di cui alla Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018.

CQS <Garanzia Danni>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Cessione del Quinto dello Stipendio <**CQS - Polizza Credito**>

<01/02/2025>

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Copertura contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza conseguenti perdita di impiego del Debitore.

Che cosa è assicurato?

✓ Perdita di impiego

Che cosa non è assicurato?

! Cessazione del rapporto di lavoro a seguito di decesso del Debitore;

! Sinistri derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;

! Sinistri relativi a coperture che siano state indebitamente concesse a seguito del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente in fase di assunzione;

! Sinistri per i quali sia stato possibile rilevare le cause di non indennizzabilità a seguito di un comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;

! Cessazione dell'erogazione da parte del Datore di Lavoro, della quota d stipendio del Debitore in favore del Contraente, determinata da cause diverse dalla perdita d'impiego del Debitore.

Dove vale la copertura?

✓ La copertura assicurativa ha validità esclusivamente nel territorio italiano.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione delle coperture.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico e anticipato. Si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato. Il pagamento del Premio avverrà con bonifico bancario alle coordinate indicate dalla Compagnia, entro il 10 del mese successive a quello di erogazione del Finanziamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del Finanziamento. La durata della garanzia finisce con la data stabilita per il pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento. La durata della garanzia non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi.

Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 100 giorni dalla Data di Decorrenza per richiedere l'annullamento della polizza, mediante dichiarazione di revoca da comunicare in forma scritta a cq-afi-esca-iard@legalmail.it ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce.

CQS <Garanzia Danni>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Cessione del Quinto dello Stipendio <**CQS - Polizza Credito**>

<01/02/2025>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AFI ESCA IARD S.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00102, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di AFI ESCA S.A. operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACPR, è sita in Foro Buonaparte n. 51, 20121 - MILANO.

AFI ESCA IARD S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 4.916.295 € di cui 5.000.010 € è il capitale sociale e 68.519,95 € è il totale delle riserve patrimoniali.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.afi-esca.com/afi-esca-rapports-sur-la-solvabilite-et-la-situation-financiere

Al contratto si applica la legge italiana

Ci sono limiti di copertura?

È necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Debitore:
- sia una persona fisica maggiorenne, residente in Italia, che abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento;
- non abbia cittadinanza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti da ONU, Unione Europea e Stati Uniti d'America;
- alla data di decorrenza non abbia un'età superiore a 64 anni e 6 mesi;
- risulti in regolare servizio presso il Datore di Lavoro sulla base di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avendo superato il periodo di prova
- non risulti essere o essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari;
- non si trovi in situazione di aspettativa, congedo parentale o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
- non sia stato assente per ragioni di malattia, durante il mese di riferimento, per più di 10 giorni (in base all'ultima busta paga);
- non sia sottoposto alla procedura della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, né sia stato posto in "messa in mobilità" ai sensi della Legge n. 223 del 1991;
- quando aderente a un Fondo Pensione presso il quale viene trasferito il proprio TFR, abbia notificato il contratto di Finanziamento e la autorizzazione irrevocabile sottoscritta dallo stesso Debitore a consentire, ora per allora, il riscatto anticipato della posizione accantonata presso lo stesso Fondo fino ad estinzione del debito;
- fornisca la documentazione atta a dimostrare l'ammontare complessivo delle somme accantonate a titolo di T.F.R.

Sono escluse le concessioni di Prestiti in favore di lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche/aziende di diritto privato rientranti nelle seguenti tipologie:

- aziende in stato di inattività o che stiano subendo procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;
- organizzazioni sindacali, qualsiasi tipo di associazione, partiti politici, ONLUS, comunità e Centri di formazione professionale;
- imprese che corrispondano ai seguenti codici di Classificazione della Attività Economiche SIC 2012: 1500, 1600 e 1700, 4000, 4100, 4200, 4400, 4500, 7341, 7342, 7349, 7219, 7389 per i call center, 7381 per società di vigilanza; oppure in alternativa ai seguenti codici ATECO: 41, 42, 43, 50, 50.22, 81, 96.01, 49, 51, 82.2, 80;
- aziende non assumibili secondo il sistema di valutazione del Contraente;
- aziende presenti nella "black list" dell'Impresa;
- società di fornitura di lavoro temporaneo;
- aziende individuali
- aziende con sede legale in territorio extra-UE.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro**: *Tutte le comunicazioni inerenti i Sinistri dovranno pervenire per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cq-afi-esca@legalmail.it ovvero a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A.-UFFICIO SINISTRI, Foro Buonaparte 51- 20121 Milano.* *Il Contraente deve denunciare cautelativamente alla Compagnia l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del Debitore. La comunicazione, da effettuarsi, entro 180 giorni dalla conoscenza della cessazione, dovrà contenere:* *- la comunicazione del Datore di Lavoro contenente l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro o altro documento equipollente che formalmente attesti tale cessazione e la data della stessa;* *- il conto estintivo del Finanziamento alla data della cessazione del rapporto di lavoro del Debitore.*

	Assistenza in convenzione: la Compagnia si avvale dell'Ente Erogatore e del TPA per la gestione della documentazione relativa al sinistro.
	Prescrizione: termini di legge.
Obblighi dell'impresa	*La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione (cfr. Lettera IVASS al mercato del 14/03/2018)*

Quando e come devo pagare?

Premio	*Il Premio è unico e anticipato. Si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuale.* *Il pagamento del Premio avverrà con bonifico bancario alle coordinate indicate dalla Compagnia, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento.*
Rimborso	*Nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento rispetto al naturale piano di ammortamento, l'Assicuratore restituisce alla Contraente la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso (spese di estinzione anticipata) del premio pari a 50 euro e al netto delle imposte già versate. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.* *L'importo di tale rimborso si determina sommando i risultati delle seguenti formulazioni:* *Rimborso del premio puro: PDanni * (1-H) * ((N-K) / N) * ((N-K)/N)* *Rimborso dei costi: PDanni * H * [(N-K) / N]* *Dove:* *PDanni = premio versato al netto delle imposte* *H = costi sul premio* *N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi* *K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento* *Dal premio determinato con la regola sopra riportata andranno sottratte le spese di rimborso.*

A chi è rivolto questo prodotto?

Può rivestire la qualità di Contraente qualsiasi Ente Erogatore che eroghi finanziamenti rimborsabili mediante la cessione del quinto dello stipendio.
Può rivestire la qualità di Debitore il lavoratore dipendente:

- *statale: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con un Ministero;*
- *pubblico: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con altre pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri;*
- *parificato al pubblico: inteso come dipendente di società di diritto privato partecipata, in misura non inferiore al 50%, da enti pubblici;*
- *privato: inteso come dipendente di soggetti diversi da quelli di cui ai punti che precedono.*

Quali costi devo sostenere?

Il Contraente sostiene complessivamente per la Polizza Credito e la Polizza Vita, anche:

- *caricamenti:19% del Premio*

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Afi Esca Iard S.A., Foro Buonaparte, 51 - 20121 Milano > e-mail reclami@afi-esca.com > 02.58.32.48.45. La Compagnia risponderà entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec:* ivass@pec.ivass.it.*Info su: www.ivass.it*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA RESTITUIRA' LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CQS

Polizza Credito

Glossario

Accordo: accordo sottoscritto tra la Compagnia e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Assicurato: la persona giuridica, coincidente con il Contraente, che in relazione al Finanziamento concesso, si assicura contro il rischio di insolvenza del Debitore ed è allo stesso tempo beneficiaria delle prestazioni assicurative.

Assicuratore, Compagnia: Afi Esca Iard S.A. società con sede legale e direzione generale in Square Dutilleul, 4, 59042 Lille (Francia), soggetta a direzione e coordinamento di AFI ESCA S.A., abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento.
AFI ESCA IARD S.A. è sottoposta alla vigilanza dell'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Il Contratto di Assicurazione è stipulato con la rappresentanza generale per l'Italia di AFI ESCA IARD S.A., avente sede e direzione in Foro Buonaparte 51 - 20121 Milano - Italia, P. IVA e
C.F. 07906760967, numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI-1989679 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102. Telefono: +39 02.583.248.45; Sito internet: www.afi-esca.it; e-mail PEC: cq-afi-esca-iard@legalmail.it

Beneficiario: il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.

Carenza: periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia.

Certificato di Polizza: il documento emesso e sottoscritto dalla Compagnia che comprova l'accettazione della Proposta del Contraente da parte della stessa Compagnia.

Cessazione della garanzia: momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.

Contraente, Ente Erogante: la persona giuridica che stipula il Finanziamento col Debitore e la Polizza con l'Assicuratore.

Contratto di assicurazione: contratto attraverso il quale viene trasferito all'assicuratore un rischio.

Costi di estinzione: oneri generalmente costituiti da importi fissi per l'estinzione anticipata del contratto assicurativo.

Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.

Datore di Lavoro: il datore di lavoro del Debitore, che è obbligato a versare al Contraente la quota ceduta/delegata dello stipendio del Debitore.

Debito residuo: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma spettante al Debitore e corrisposta dal Datore di Lavoro al Contraente in relazione al rapporto di lavoro ed includente la quota capitale delle eventuali rate (frazioni di rata) di rimborso del Finanziamento insolute, a causa della temporanea interruzione/riduzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo.

Debitore: la persona fisica con la quale l'Ente Erogatore ha stipulato o stipulerà un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, nella qualità di debitore dell'Ente Erogatore stesso, cede/delega una quota della propria retribuzione mensile in favore di quest'ultimo.

Decorrenza della garanzia: momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale del premio: possibilità eventualmente accordata dalla normativa fiscale di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla stessa normativa, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione.

Distributore Assicurativo: persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.

Finanziamento: contratto di prestito, in valuta Euro, da rimborsarsi mediante cessione e/o delegazione di quote dello stipendio del Debitore sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore medesimo a condizione della stipula di un contratto di assicurazione contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza.

Indennizzo, indennità o prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

IVASS: istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Liquidazione: pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Massimale: limite dell'esposizione finanziaria dell'assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell'assicurato.

Modulo di Adesione: documento sottoscritto dal Debitore contenente la richiesta di adesione alla Polizza Convenzione secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Montante: la somma delle quote di stipendio cedute /delegate dal Debitore a favore del Contraente ad estinzione del Finanziamento.

Parti: Il Contraente/Assicurato e l'Assicuratore.

Polizza, Polizza di assicurazione danni, Polizza Credito, Contratto di Polizza: contratto con il quale l'assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona. Il contratto di assicurazione contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza sottoscritto dal Contraente ed in base al quale la Compagnia concede una copertura assicurativa contro il rischio di perdite patrimoniali occorse al Contraente a causa della cessazione dell'erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente stesso, determinata da perdita di impiego del Debitore (per cause diverse dal decesso del Debitore medesimo).

Polizza Vita: il contratto sulla vita di puro rischio sottoscritto dal Contraente per il caso di decesso del Debitore, previa accettazione di quest'ultimo.

Portabilità: il trasferimento del contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore ex art. 1202 cc.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Premio unico: premio corrisposto in un'unica soluzione all' assicuratore al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Proposta: trasmissione informatica, eseguita tramite un tracciato concordato, con la quale il Contraente, in relazione ad un Finanziamento da rimborsarsi mediante disposizione di quote dello stipendio del Debitore, manifesta alla Compagnia la volontà di concludere la Polizza sulla base delle Condizioni di Assicurazione, comunicando tutti gli elementi a tal fine rilevanti.

Questionario medico (o anamnestico): documento che l'assicurato deve compilare, ove richiesto all'assicuratore, prima della stipulazione dell'assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Set Informativo: documento previsto dal Regolamento IVASS n. 41/2018 da consegnare al contraente (o all'aderente/ assicurato) prima della sottoscrizione del contratto, contenente il DIP e il DIP Aggiuntivo, il glossario, le condizioni di assicurazione ed, eventualmente, il modulo di adesione o il modulo di proposta o di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.

CQS
Polizza Credito

Indice

Art. 1. Oggetto della copertura 1
Art. 2. Condizioni di assicurabilità e perfezionamento del contratto di assicurazione 1
2.1. Condizioni di assicurabilità 1
2.2. Perfezionamento del contratto di assicurazione 2
Art. 3. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del finanziamento e portabilità 3
3.1. Decorrenza della garanzia 3
3.2. Durata della garanzia 3
3.3. Cessazione della garanzia 3
3.4. Estinzione anticipata del finanziamento e portabilità 3
Art. 4. Diritto di revoca della proposta e di recesso dalla copertura 4
Art. 5. Condizioni e prestazioni relative alla copertura assicurativa 4
Art. 6. Esclusioni 4
Art. 7. Beneficiari della prestazione 4
Art. 8. Premi dell'assicurazione 4
Art. 9. Denuncia dei sinistri 5
Art. 10. Liquidazione dei sinistri e diritto di surrogazione 6
Art. 11. Legge applicabile 6
Art. 12. Comunicazioni 6
Art. 13. Cessione del contratto 6
Art. 14. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
Art. 15. Foro competente 7
Art. 16. Reclami 7

CQS
Polizza Credito
Condizioni di assicurazione

ART. 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA
L'Assicuratore riconosce al Contraente, alle condizioni di cui all'art. 5, una copertura assicurativa contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell'erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente stesso, determinata da perdita di impiego del Debitore (per cause in ogni caso diverse dal Decesso del Debitore).

ART. 2 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

2.1- CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

L'Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che:

- l'operazione di Finanziamento rispetti i parametri assuntivi specificati, in relazione ad ogni singola tipologia di Finanziamento ed alle caratteristiche del Datore di Lavoro, nel documento allegato al n. 1 dell'Accordo;
- ricorrano i requisiti previsti dall'Accordo per la concessione delle coperture;
- siano rispettate tutte le condizioni di assicurabilità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

In particolare, è necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Debitore:

(a) sia una persona fisica non avente cittadinanza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall' Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
(b) sia residente in Italia;
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento;
(e) risulti in regolare servizio presso il Datore di Lavoro sulla base di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avendo superato il periodo di prova;
(f) non si trovi in situazione di aspettativa, congedo parentale o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
(g) non risulti essere o essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari;
(h) non deve avere impegni in busta paga per un ammontare superiore al 40% (quaranta percento) dello stipendio netto, impegni rappresentati dalla coesistenza di Cessione e Delegazione di
(i) Pagamento e/o ulteriori impegni in corso gravanti sulla busta paga a meno che non vengano estinti dalla nuova operazione;
(j) in caso di contratto di lavoro part-time l'età del Debitore, alla data di Decorrenza indicata sul certificato, dovrà essere superiore a 40 (quaranta) anni;
(k) in base all'ultima busta paga, non sia stato assente per ragioni di malattia, durante il mese di riferimento, per più di 10 giorni;
(l) in caso di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria abbia:
  - Anzianità di servizio maggiore o uguale a 5 anni;
  - Rapporto Montante TFR 1:1;
  - Montante massimo di € 12.000;
  - Rata massima allineata all'applicazione della CIG;

(m) non sia sottoposto alla procedura della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, né sia stato posto in "messa in mobilità" ai sensi della Legge n. 223 del 1991;
(n) quando aderente a un Fondo Pensione presso il quale viene trasferito il proprio TFR, abbia notificato (anche per il tramite del Contraente) il contratto di Finanziamento e l'autorizzazione irrevocabile sottoscritta dallo stesso Debitore a consentire, ora per allora, il riscatto anticipato della posizione accantonata presso lo stesso Fondo fino ad estinzione del debito;
(o) fornisca la documentazione atta a dimostrare l'ammontare complessivo delle somme accantonate a titolo di T.F.R.

È inoltre necessario che il Debitore:
- alla Data di Decorrenza non abbia un'età superiore a 64 anni e 6 mesi;
- alla data stabilita per il pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, abbia un'età massima a scadenza ed ingresso, come da tabella riportata di seguito.

ANNO	REQUISITO ETÀ (Uomo)	REQUISITO ETÀ (Donna)	REQUISITO ANZIANITA' DI SERVIZIO (Uomo)	REQUISITO ANZIANITA' DI SERVIZIO (Donna)
2025	67 anni (anzianità min 20 anni)	67 anni (anzianità min 20 anni)	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2026	67 anni (anzianità min 20 anni)	67 anni (anzianità min 20 anni)	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2027	67 anni (anzianità min 20 anni)	67 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2028	67 anni (anzianità min 20 anni)	67 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2029	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi
2030	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi
2031	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi
2032	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi
2033	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2034	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2035	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2036	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2037	68 anni (anzianità min 20 anni)	68 anni (anzianità min 20 anni)	45 anni	44 anni

ECCEZIONI ALLA PRECEDENTE TABELLA	ETÀ SCADENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO MASSIMA
Cessioni e Deleghe di Dipendenti Militari e Paramilitari	57 anni	35 anni

Può rivestire la qualità di Debitore il lavoratore dipendente:

- statale: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con un Ministero;
- pubblico: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con altre pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri;
- parificato al pubblico: inteso come dipendente di società di diritto privato partecipata, in misura non inferiore al 50%, da enti pubblici;
- privato: inteso come dipendente di soggetti diversi da quelli di cui ai punti che precedono.

Sono escluse dalla presente garanzia, le concessioni di Prestiti in favore di lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche/ aziende di lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche/aziende di diritto privato rientranti nelle seguenti tipologie:

- aziende in stato di inattività o che stiano subendo procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;
- aziende individuali;
- organizzazioni sindacali, qualsiasi tipo di associazione, partiti politici, ONLUS;
- imprese che corrispondano ai seguenti codici di Classificazione della Attività Economiche SIC 2012: 1500,1600 e 1700, 4000, 4100, 4200, 4400, 4500, 7341, 7342, 7349, 7219, 7389 per i call center, 7381 per società di vigilanza;
- oppure in alternativa ai seguenti codici ATECO: 41, 42, 43, 50, 50.22, 81, 96.01, 49, 51, 82.2, 80;
- Comunità e Centri di formazione professionale;
- aziende non assumibili secondo il sistema di valutazione del Contraente;
- aziende presenti nella "black list" dell'Impresa;
- società di fornitura di lavoro temporaneo;
- aziende con sede legale in territorio extra-UE.

2.2 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Ai fini dell'ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all'Assicuratore la Proposta.
Dovrà inoltre allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, i documenti indicati nella tabella di seguito. Si precisa che, alla data della Proposta, la data di emissione di tali documenti non dovrà essere anteriore al termine indicato nella colonna "Validità dei documenti".

DOCUMENTI OBBLIGATORI AI FINI DELLA VALUTAZIONE ASSUNTIVA E LORO VALIDITÀ:

<table>
<tr><th>TIPO DOCUMENTO</th><th>DIP. PRIVATO</th><th>DIP. PARA-PUBBLICO</th><th>DIP. PUBBLICO</th><th>DIP. STATALE</th><th>VALIDITÀ DEI DOCUMENTI</th></tr>
<tr><td>DOCUMENTO IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ</td><td colspan="4">OBBLIGATORIO <u>PER TUTTI</u> I DIPENDENTI</td><td>----</td></tr>
<tr><td>CODICE FISCALE</td><td colspan="4">OBBLIGATORIO <u>PER TUTTI</u> I DIPENDENTI</td><td>----</td></tr>
<tr><td>ULTIMA BUSTA PAGA</td><td colspan="4">OBBLIGATORIO <u>PER TUTTI</u> I DIPENDENTI</td><td>60 gg</td></tr>
<tr><td>CERTIFICATO DI STIPENDIO / ATTESTATO DI SERVIZIO (se ATC non rilascia il CS)</td><td colspan="3">OBBLIGATORIO PER DIPENDENTI:
PRIVATI
PARA-PUBBLICI
PUBBLICI</td><td></td><td>90 gg per Certificato di stipendio
60 gg per Attestato di servizio</td></tr>
<tr><td>ALLEGATO MINISTERIALE B</td><td colspan="3"></td><td>OBBLIGAT.</td><td>60 gg</td></tr>
<tr><td>ALLEGATO MINISTERIALE B1</td><td colspan="3"></td><td>OBBLIGAT.
(Solo per cessione)</td><td>90 gg</td></tr>
<tr><td>ULTIMA CU (Ex CUD)</td><td colspan="2">OBBLIGATORIO</td><td colspan="2">SOLO SE PRESENTE CONTRIBUZIONE INPS</td><td>Ultimo</td></tr>
<tr><td>AUTOCERTIFICAZIONE TFR CON IMPORTO AGGIORNATO, DICHIA- RAZIONE NO ANTICIPI E NO PERCEPIMENTO TFR IN BUSTA PAGA (in caso di mancanza di dati esaustivi da CS e CUD)</td><td colspan="2">OBBLIGATORIO</td><td colspan="2">(SOLO SE PRESENTE CONTRIBUZIONE INPS</td><td>60 gg</td></tr>
<tr><td>ESTRATTI CONTO FONDO PENSIONE (se vi è adesione a Fondo Pensione)</td><td colspan="2">OBBLIGATORIO</td><td colspan="2"></td><td>60 gg</td></tr>
<tr><td>ESTRATTI CONTRIBUTIVI INPS E INPS EX INPDAP
In alternativa al solo Estratto contributivo INPS, lettera comprensiva di resoconto contributivo contenuto nella “busta arancione”</td><td colspan="2">SE Età uscita > 60 ANNI</td><td colspan="2">SE Età uscita > 60 ANNI o per MILITARI > 50
(SOLO PER DELEGA, o CESSIONE CON DELEGA PREESISTENTE o SIA CESSIONE CHE DELEGA IN PRE-SENZA DI CONTRIBUZIONE INPS)</td><td>60 gg</td></tr>
<tr><td>PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ PER OPERA- ZIONE DI CESSIONE SU STRANIERI (DELEGHE NON AMMESSE) nel caso in cui dai documenti forniti non si evinca il rispetto dei requisiti minimi previsti.</td><td colspan="4">OBBLIGATORIO <u>PER TUTTI</u> I DIPENDENTI</td><td>----</td></tr>
<tr><td>COPIA DELLA RICHIESTA DI PREACCETTAZIONE E RELATIVA ACCETTAZIONE (se presente)</td><td colspan="4">OBBLIGATORIO <u>PER TUTTI</u> I DIPENDENTI</td><td>----</td></tr>
</table>

ART. 3. - DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO E PORTABILITÀ

3.1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all'Assicuratore della Proposta riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall'Assicuratore.
La conclusione della Polizza è altresì subordinata alla conclusione della Polizza Vita e, inoltre, al rilascio, da parte del Debitore, del consenso al trattamento dei propri dati personali con la sottoscrizione del Modulo di Adesione. La Data di Decorrenza è fissata alle ore 24.00 della data di erogazione del Finanzia- mento indicata sul Certificato di Polizza.
Nella richiesta di ammissione alla Copertura, il periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione del Modulo di Rilevazione Dati e la Data di Decorrenza indicata nel Certificato di Assicurazione non deve essere superiore a 3 (tre) mesi. La richiesta di attivazione rimane valida per 3 (tre) mesi, a partire dalla Data di Decorrenza indicata sul Certificato di Assicura- zione, entro i quali il Finanziamento deve essere erogato. Trascorso tale termine, qualora il Finanziamento non fosse ancora stato erogato, la Copertura Danni è inefficace e l'Assicuratore restituisce all'Assicurato il Premio eventualmente versato.

3.2 - DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Erogazione del Finanzia- mento e la data stabilita per il pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all'estensione dell'efficacia della garanzia come previsto da art 3.1 secondo comma. La durata della garanzia non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui
(i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi;
(ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all'art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell'ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento.
In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla percezione dello stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest'ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 300 (trecento) giorni, così da consentire di assicurare le rate o frazioni di rata insolute. Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 9.2 lett. e) e 9.2 lett. c), il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed il termine del nuovo piano/rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di rientro.

3.3 - CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza riportata sul Certificato di Polizza salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti de"art. 3.2;
- il giorno del compimento di 67 anni, salvo superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.2. A titolo esemplificativo, occorre fare riferimento alla Tabella riportata al paragrafo 2.1 "Condizioni di assicurabilità";
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall'art. 4 con effetto dalla data ivi indicata;
- alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Vita;
- alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità.

La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell'ipotesi di cui all'art. 3.1 comma 2, altresì in caso di:

- mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione;
- mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- falsificazione dei documenti previsti per l'attivazione della copertura assicurativa;

La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal con- tratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate nel Set Informativo.

3.4 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO E PORTABILITÀ

Nel caso di estinzione anticipata del Finanziamento, l'Assicuratore provvederà alla restituzione al Contraente della sola parte di Premio Puro pagato, al netto dei Caricamenti e delle tasse sul Premio, in proporzione ai mesi mancanti alla scadenza originaria della Copertura e al netto dei costi di estinzione anticipata per un importo pari a Euro 50,00 (cinquanta), secondo le seguenti formule:
Rimborso del premio puro:
PDanni * (1-H) * ((N-K) / N) * ((N-K)/N)
Rimborso dei costi:
PDanni * H * [(N-K) / N]
Dove:
PDanni = premio versato al netto delle imposte H = costi sul premio
N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento.
Dal premio determinato con la regola sopra riportata andranno sottratte le spese di rimborso.
Per una maggiore comprensione, si riporta una esemplifica- zione numerica del meccanismo di calcolo:
Esempio
PDanni = 1.951,22 Euro H= 19%
N= 108 mesi
K= 60 mesi
Rimborso del premio puro:
1.951,22(1–19%)*[(108-60)/108]*[(108–60)/108]= 312,19 €*
Rimborso dei costi:
*1.951,22 * 19%*[(108 – 60)/108]=164,76 €*
Importo del premio da rimborsare:
476,96 € – 50,00 € = 426,96 €

In questo esempio il Premio Puro è stato calcolato considerando il Cedente/Delegante con un'età di 50 anni ed un'anzianità di servizio come Dipendente Privato di 20 anni.
Tutte le comunicazioni relative ai casi riguardanti l'estinzione anticipata della copertura assicurativa devono essere comunicate per iscritto a AFI ESCA S.A.
Si precisa che in caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro da parte di una delle Compagnie nessuna Compagnia sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto.

ART. 4 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DALLA COPERTURA

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all'Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all'Assicuratore prima della conoscenza dell'accettazione di quest'ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l'annullamento della stessa Polizza entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza. L'esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Vita, costituendo la Polizza Credito e la Polizza Vita un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo.

ART. 5 - CONDIZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni di seguito specificate:

(I) Rischio assicurato

Il rischio coperto dall'assicurazione è la perdita patrimoniale derivante da insolvenza conseguente alla cessazione dell'erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente, determinata da perdita d'impiego del Debitore, fatta salva l'applicazione delle esclusioni di cui all'art. 6.

(II) Prestazione assicurativa

L'Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo. In caso di pensionamento del Debitore precedente alla scadenza del Finanziamento, il diritto alla Prestazione è subordinato alla comprovata impossibilità, ai sensi di legge, di proseguire nel rimborso del Finanziamento tramite trattenuta della quota sulla pensione anziché sullo stipendio del Debitore, ovvero al documentato rigetto di tale trasferimento da parte del competente Ente previdenziale.

ART. 6 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:

- Cessazione del rapporto di lavoro a seguito di Decesso del Debitore;
- Sinistri derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
- Sinistri relativi a coperture che siano state indebitamente concesse a seguito del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente in fase di assunzione;
- Sinistri per i quali non sia stato possibile rilevare le cause di non indennizzabilità a seguito di un comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
- Cessazione dell'erogazione da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente, determinata da cause diverse dalla perdita d'impiego del Debitore, quali:
  - morosità da mancato o ritardato pagamento al Contraente delle quote di stipendio del Debitore per cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro del Debitore;
  - temporanea interruzione del diritto allo stipendio in capo al Debitore (le eventuali rate di rimborso del Finanziamento insolute a causa della temporanea interruzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo saranno incluse nel Debito Residuo).

Ove operi un'ipotesi di esclusione, il Beneficiario non avrà alcun diritto alla Prestazione.

ART. 7 - BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE

Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate.
Fermo quanto sopra, il Contraente potrà vincolare a terzi la Polizza Credito esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:

- nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
- solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest'ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre,
- solo insieme alla designazione del cessionario del credito del Finanziamento anche quale beneficiario della Polizza Vita e, comunque,
- a condizione che la Compagnia abbia ricevuto tempestiva notizia.

Fermo il rispetto di quanto sopra, il vincolo della Polizza in favore di un nuovo Beneficiario dovrà essere specificamente comunicato dal Contraente alla Compagnia.
In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che il vincolo a favore del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Con- traente principale interlocutore della Compagnia.

ART. 8 - PREMI DELL'ASSICURAZIONE

Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati all'Accordo, di seguito specificamente indicati. Detto tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza.
Il premio indicato nel Certificato di Polizza è comprensivo dell'imposta di assicurazione pari ad un'aliquota del 12,5%.
I premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il giorno 1 (uno) di ogni mese.
Le tariffe sono distinte in base alla tipologia di Datore di Lavoro ed alla tipologia di Finanziamento; dipendono, inoltre, dalla durata del Finanziamento e dall'anzianità lavorativa del Debitore alla Data di Decorrenza. Nella tabella di seguito vengono dettagliate le Tariffe necessarie ai fini del calcolo del premio.
Si precisa che, come specificato nella tabella di seguito ciascuna tariffa Polizza Credito è utilizzabile unicamente in abbinamento alla corrispondente tariffa Polizza Vita "Tariffa Vita Unica CQS Afi Esca S.A.".

Categoria	Tariffa Credito (Cessione)	Tariffe Credito (Delega)
PUBBLICA	Allegato Tariffa Unica Iard Pubblica	
PARAPUBBLICA	Allegato Tariffa Iard Cessione Parapubblica	Allegato Tariffa Iard Delega Parapubblica
PRIVATA	- Allegato Tariffa Iard Cessione Privata - Allegato Tariffa Small Business/NO TFR	Allegato Tariffa Iard Delega Privata

ART. 9 - DENUNCIA DEI SINISTRI

Tutte le comunicazioni inerenti i Sinistri dovranno pervenire per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cg-afi-esca@legalmail.it ovvero a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A.- UFFICIO SINISTRI, Foro Buonaparte 51 - 20121 Milano.

9.1

Il Contraente deve denunciare cautelativamente alla Compagnia l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del Debitore. La comunicazione, da effettuarsi, **entro 180 giorni** dalla conoscenza della cessazione, dovrà contenere:

i. la comunicazione del Datore di Lavoro contenente l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro o altro documento equipollente (es.: visura camerale o rapporto informativo) che formalmente attesti tale cessazione e la data della stessa;
ii. il conto estintivo del Finanziamento alla data della cessazione del rapporto di lavoro del Debitore.

9.2

Ai fini della maturazione del diritto alla Prestazione il Contraente, a proprie cure e spese, dovrà in ogni caso:

a) attivarsi in via stragiudiziale per recuperare il credito (Raccomandata A/R di messa in mora) nei confronti sia del Datore di Lavoro sia del Debitore, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Finanziamento, e dalla Legge 180/50;
b) in caso di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del Datore di Lavoro:
    i. effettuare istanza di insinuazione al passivo non tardiva o comunicazione al Commissario Giudiziale/Liquidatore del proprio credito sul TFR;
    ii. notificare al Fondo Garanzia INPS copia del contratto di Finanziamento in base e nel rispetto delle condizioni previste alla Circolare INPS n° 89 del 26/06/2012;

c) adoperarsi per l'individuazione dell'eventuale nuovo Datore di Lavoro ed effettuare tempestiva notifica del Finanziamento a tale nuovo Datore di Lavoro, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, sullo stipendio corrisposto trattenuta della quota fino all'estinzione del Debito Residuo, al netto del T.F.R. eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente Datore di Lavoro del Debitore;

d) nel caso di pensionamento del Debitore, effettuare tempestivamente richiesta, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta conoscenza del Sinistro da parte del Contraente, all'Ente previdenziale o Fondo Pensione preposti ad erogare gli emolumenti pensionistici al Debitore, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento tramite trattenuta della quota sulla pensione anziché sullo stipendio del Debitore;

e) attivarsi, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, per valutare la proposta di piano di rientro avanzata dal Debitore sottoponendola alla Compagnia, ferma restando l'obbligazione della Compagnia a liquidare la Prestazione nel caso in cui il rientro di quanto convenuto non venga, anche parzialmente, rispettato dal Debitore;

f) attivarsi, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, per ottenere dal Datore di Lavoro il versamento in proprio favore del T.F.R. e di ogni altra somma da corrispondere al Debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Ove tali importi (T.F.R. e ogni altra somma da corrispondere al Debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro) siano stati versati dal Datore di Lavoro al Debitore nonostante un vincolo in favore del Contraente, quest'ultimo dovrà dimostrare di essersi esclusivamente attivato, quanto meno in via stragiudiziale, per ottenere il rimborso dei predetti importi.

9.3

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione sotto riportata:

DOCUMENTAZIONE STANDARD A VALERE PER TUTTI I SINISTRI

Copia integrale del contratto di Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro ed all'eventuale Fondo Pensione);
Documentazione relativa all'erogazione del Finanziamento (a titolo esemplificativo, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore);
Copia del prospetto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto rilasciato dal Datore di Lavoro o altra documentazione atta ad attestare l'importo incassato a titolo di competenze di fine rapporto; a tal fine potrà essere giudicato sufficiente l'importo di TFR riportato nel conteggio estintivo, salvo verifiche qualora questo non sia ritenuto congruo;
Copia dell'accettazione dell'atto di delegazione sottoscritta dal Datore di Lavoro originario, nel caso in cui il rimborso del Finanziamento sia effettuato tramite delegazione di pagamento;
Copia della corrispondenza intercorsi con il Datore di Lavoro e/o con il Debitore, corredata delle relative ricevute di ritorno qualora avvenuta a mezzo Raccomandata A/R;
Conteggio Estintivo del Debito Residuo riportante la quota TFR incassato.
In caso di accodamento rate per insoluto saranno riconosciute fino ad un massimo di 9 (nove) rate, corredate dalle motivazioni dichiarate e fornite dall'ATC;
Comunicazione di avvenuta cessazione/Modello UNILAV/Lettera licenziamento con esplicitazione della motivazione se disponibile con prova della relativa ricezione, Modello Unificato – Risoluzione del Rapporto di Lavoro od altro documento equipollente (es.: visura camerale o rapporto informativo) che formalmente attesti tale cessazione e la data della stessa;
Notifica originaria ad ATC e Fondo pensione del contratto di finanziamento;
Messa in mora/Diffida al Datore di Lavoro e/o Fondo Pensione per il recupero del TFR. (In caso di mancato versamento) – con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno), secondo il template concordato con la Compagnia. In caso di TFR incassato non congruo (inferiore a quanto atteso) è necessario fornire le relative diffide ed evidenza delle motivazioni da parte del Datore di Lavoro e/o del Fondo Pensione.
Conferma recapiti del Debitore (telefonici e se disponibile e-mail);
Messa in mora al Debitore con raccomandata AR - con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno);
Report di rintraccio del Debitore e posizione lavorativa del Debitore con data non antecedente a 4 mesi dalla richiesta di indennizzo;
Nel caso di nuovo datore di lavoro, dimostrazione della avvenuta rinotifica;
Formalizzazione del piano di rientro, quando concordato con il Cliente tramite accettazione formale;
Documentazione riconoscimento Cliente;
Polizza sottoscritta.

IN AGGIUNTA IN CASO DI PROCEDURA CONCORSUALE SI RICHIEDE

Documentazione attestante la data della procedura concorsuale.
In caso di Fallimento:

- Documentazione attestante l'insinuazione al passivo da parte del Partner - con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno);
- Inoltro del modello SR 131 anche via PEC trasmesso al Fondo Garanzia INPS con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno).

In caso di concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa:

- Comunicazione inoltrata al Commissario Giudiziale/Liquidatore per il recupero del Debito Residuo sul Trattamento di Fine Rapporto del Debitore

Ogni comunicazione ricevuta / effettuata in merito alla procedura concorsuale (curatore fallimentare, etc..) con particolare riguardo a informazioni relative a: data udienza per verifica dello stato passivo, ammissione al passivo, prospetto di riparto, etc…

IN AGGIUNTA IN CASO DI PENSIONAMENTO SI RICHIEDE

Richiesta di estensione della trattenuta da parte dell'Ente pensionistico e in caso di mancata traslazione, formale risposta da parte dell'ente in merito alla mancata messa in quota; in caso di assenza di una risposta formale da parte dell'Ente pensionistico, dopo la terza richiesta senza risposta, il sinistro verrà liquidato purché vi siano almeno 3 solleciti nell'arco di 6 mesi.

IN AGGIUNTA IN CASI PARTICOLARI

La Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione specifica per il caso oggetto del sinistro.

Tutto quanto riportato ai precedenti commi 9.2 e 9.3 costituisce condizione imprescindibile per la maturazione del diritto alla Prestazione.

L'effettuazione dell'adempimento di cui alla precedente lett. b. ii non sarà considerata quale condizione imprescindibile qualora l'ammissione al passivo avvenga oltre 24 mesi dalla presenta- zione della domanda. Eventuali iniziative giudiziali finalizzate al tentativo di recupero del credito poste in essere dal Contraente dovranno essere preventivamente concordate con la Compagnia, ed i relativi costi resteranno a carico di quest'ultima qualora non ripetibili.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente Art. 9.3 ovvero, se avvenuta successivamente, dalla ricezione della documentazione che comprova l'effettuazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a f) pertinenti al caso di specie.

Il Contraente si impegna, ad avvenuta liquidazione della Prestazione

a) a trasferire alla Compagnia l'importo delle quote di sti- pendio, di pensione, di indennità di anzianità / previdenza imputabili al conto estintivo del Finanziamento, da essa Contraente direttamente o indirettamente recuperate in forza di legge e/o del contratto di Finanziamento, successivamente alla liquida- zione della Prestazione;
b) a rilasciare alla Compagnia una dichiarazione di surroga (su modulistica fornita dalla Compagnia).

La Compagnia, con la liquidazione della Prestazione al Con- traente, acquista in ogni caso, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, il diritto di surroga nei diritti e nei privilegi che lo stesso detiene verso il Debitore con effetto dalla relativa comunicazione e limitatamente alle competenze liquidate. A tal proposito, il Contraente si impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni, i documenti e le certificazioni che possono essere utili per il recupero delle somme indennizzate da parte della Compagnia medesima.

ART. 11 - LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.

ART. 12 - COMUNICAZIONI

Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito: Afi Esca Iard S.A. – Foro Buonaparte, 51 – 20124 Milano, o tramite PEC: cq-afi-esca-iard@legalmail.it

Agli stessi fini, il recapito del Contraente, salvo laddove diversamente specificato, è quello indicato nell'Accordo.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:

- nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
- solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest'ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre,
- solo insieme alla cessione anche della Polizza Vita al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque, a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l'operazione.

Si precisa che l'autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l'assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l'autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/ o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

ART. 14 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sorta fra la Compagnia e il Contraente derivante dall'applicazione o interpretazione della Polizza sarà competente il Foro di Milano.

ART. 16 - RECLAMI

Reclami alla Compagnia

Il reclamo, che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assi- curativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta o e-mail, all'Ufficio Reclami di Afi Esca Iard S.A. ai seguenti recapiti:

> Afi Esca Iard S.A.
Foro Buonaparte, 51
20121 Milano (MI)

> e-mail reclami@afi-esca.com

> Tel. 02.58.32.48.45

La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.

Reclami all'IVASS

Il reclamo che riguarda l'accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

> IVASS – Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma (RM)

> PEC ivass@pec.ivass.it

> Fax 06.42.13.32.06

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il nome, cognome/ragione sociale e indirizzo del Reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo;
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.

CQS
Polizza Credito

Informativa per il Trattamento dei Dati Personali

Informativa per il Trattamento dei dati personali
La presente per informarLa che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 la informiamo che:

1. **Titolare del Trattamento** è AFI ESCA S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Legale in 2, Quai Klèber, 67000 Strasburgo, Telefono: 02 58.32.48.45 - E-Mail: informazioni@afi-esca.com;
2. **Referente Interno del trattamento** è Pierfrancesco Basilico, Telefono: 02 58.32.48.45 – Mail: P.BASILICO@afi-esca.com;
3. **Responsabile della Protezione del trattamento dei dati** (cd. Data Protection Officer) Gruppo Burrus, Elise Gadomsky – Sede: 2, Quai Klèber 67008 Strasburgo Cedex – Mail: dpo@afi-esca.com;
4. **Finalità del trattamento**: i dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività dell'impresa secondo le seguenti finalità:
   a) Finalità dirette esclusivamente all'assolvimento degli obblighi contrattuali o per l'acquisizione di informative precontrattuali, nonché per informazioni relative a richieste dell'interessato di forniture e servizi.
   b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
   c) Per attività funzionali all'attività della Società, eseguite direttamente o per il tramite di terzi, quali:
   d) rilevazione del grado di comprensione della clientela sulla qualità dei prodotti offerti, servizi resi e sull'attività;
      - promozione e vendita di prodotti e servizi intermediati dalla Società, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati, ecc.;

   e) indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
5. **Categoria di dati raccolti:** I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati personali identificativi (anagrafica, codice fi- scale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione, telefono) strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con clienti e fornitori (ad esempio acquisizione di in- formazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, assolvimento degli obblighi fiscali e contabili, ecc.…). È inoltre inclusa la categoria dei dati particolari, di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per l'espletamento degli obblighi di legge.
6. **Modalità di trattamento dei dati**: Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, la informiamo che i suoi dati sono:
   - trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
   - raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
   - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
   - esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
   - conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
   - trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale).

7. **Comunicazione dei dati:** Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 4, i Suoi dati potranno essere comunicati a società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti per svolgere testi e capitolati, convenzioni; legali; progettisti; società tra le quali, quelle per l'informatica, per consentire la gestione degli strumenti elettronici, per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenze; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a tutti quei soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; società di servizi per la gestione del sistema informativo dell'azienda; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; Organismo di Vigilanza; enti certificatori del Sistema di qualità; Collegio sindacale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività svolte dall'azienda; soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge o che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; studi commercialisti e stazioni appaltanti. L'elenco completo dei responsabili è comunque disponibile presso la sede dell'azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Titolare sopra indicato.
8. **Diffusione dei dati:** I vs. dati personali, per i quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso, potranno essere trattati anche da parte di soggetti terzi, ai fini di promozioni commerciali, ricerche di mercato, attività di Marketing ed offerte di prodotto e servizi.
9. **Trasferimento all'estero:** I suoi dati potranno essere trasferiti in paesi extra-UE esclusivamente nel caso in cui questi ultimi rientrino in una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento Europeo; potranno altresì essere trasferiti fuori dal territorio nazionale in forza di possibili servizi, piattaforme Cloud, erogati da Provider allocati al di fuori dell'Unione Europea.
10. **Obbligatorietà/facoltatività del conferimento dei dati**: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia rientranti in particolari categorie, può essere dei dati personali, sia comuni sia rientranti in particolari categorie, può essere:

    - obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
    - imprescindibile alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione.

11. **Rifiuto di conferimento dei dati**: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali per le finalità indicate al punto 4 lettere a) b) c) della presente informativa comporta l'impossibilità di procedere alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale da Lei conferitoci.
12. **Periodo di conservazione dei dati:** I dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che consenta la loro identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai tempi di conservazione dei dati (accertamenti fiscali e termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti).

13. **Diritti dell'interessato**: Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dal Regolamento, ed in particolare ha il diritto di:

a) di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

b) di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

c) di conoscere la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

d) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
   - le finalità del trattamento;
   - le categorie di dati personali in questione,
   - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
   - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

e) di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) di conoscere, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

g) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;

h) di ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

i) di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;

j) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali, o si opponga alla cancellazione dei dati, o – benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento – i dati siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, o si sia opposto al trattamento effettuato dal titolare per il perseguimento di un proprio interesse legittimo;

k) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (cd. diritto alla portabilità dei dati);

l) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all' esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, oppure quando il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto.

Il vostro Intermediario

CLASS CONSULTING SRL

Via Fratelli Cervi, 80

42124 Reggio Emilia (RE)